



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 28-06-2017

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIETA' COSMARI S.R.L.
DI TOLENTINO.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	A
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	P	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
MARSILI CLAUDIO
SERVILI TIZIANA

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **ERCOLI PASQUALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1- con l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", sono stati definiti i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- 2- in attuazione della delega conferita, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;

RILEVATO CHE in base all'articolo 26 del richiamato decreto, le società a controllo pubblico già costituite all'atto della sua entrata in vigore, adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 dicembre 2016 (avente natura ordinatoria);

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell'applicazione del decreto (articolo 2), in base alle quali si intende per:

- a- "*controllo*": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- b- "*controllo analogo*": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- c- "*controllo analogo congiunto*": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d- "*società a controllo pubblico*:" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- e- "*società in house*:" le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

VISTO E INTEGRALMENTE RICHIAMATO l'articolo 16 del decreto legislativo in esame, riguardante la disciplina delle società *in house*, in base al quale dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, salvo deroghe di legge, e che avvenga in forme che non comportano controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

RICHIAMATE, in relazione alle società *in house*, le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) e l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house);

DATO ATTO CHE:

1- la società COSMARI srl, con sede a Tolentino (Mc), è una società in controllo pubblico gestita in regime *di house* ai sensi delle disposizioni sopraindicate;

2- in particolare, è società a partecipazione pubblica totalitaria e la compagine sociale è composta dalla totalità dei Comuni del territorio provinciale di Macerata, di seguito indicati con specificazione della misura della loro partecipazione:

- COMUNE DI ACQUACANINA - 0,06%
- COMUNE DI APIRO - 0,75%
- COMUNE DI APPIGNANO - 1,22%
- COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - 0,49%
- COMUNE DI BOLOGNOLA - 0,05%
- COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA - 0,15%
- COMUNE DI CALDAROLA - 0,52%
- COMUNE DI CAMERINO - 2,75%
- COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - 0,18%
- COMUNE DI CASTELRAIMONDO - 1,36%
- COMUNE DI CESSAPALOMBO - 0,24%
- COMUNE DI CINGOLI - 3,13%
- COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - 12,46%
- COMUNE DI COLMURANO - 0,45%
- COMUNE DI CORRIDONIA - 4,10%
- COMUNE DI ESANATOGLIA - 0,61%
- COMUNE DI FIASTRA - 0,20%
- COMUNE DI FIORDIMONTE - 0,10%
- COMUNE DI FIUMINATA - 0,59%
- COMUNE DI GAGLIOLE - 0,24%
- COMUNE DI GUALDO - 0,36%
- COMUNE DI LORO PICENO - 0,88%
- COMUNE DI MACERATA - 15,07%
- COMUNE DI MATELICA - 3,48%
- COMUNE DI MOGLIANO - 1,67%
- COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO - 2,45%
- COMUNE DI MONTE SAN MARTINO - 0,30%
- COMUNE DI MONTECASSIANO - 2,17%
- COMUNE DI MONTE CAVALLO - 0,05%
- COMUNE DI MONTECOSARO - 1,28%
- COMUNE DI MONTEFANO - 1,00%
- COMUNE DI MONTELUPONE - 1,08%
- COMUNE DI MORROVALLE - 2,84%
- COMUNE DI MUCCIA - 0,28%
- COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI - 0,53%
- COMUNE DI PETRIOLO - 0,68%
- COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA - 0,33%
- COMUNE DI PIEVE TORINA - 0,43%
- COMUNE DI PIORACO - 0,39%

- COMUNE DI POGGIO SAN VICINO - 0,09%
- COMUNE DI POLLENZA - 1,88%
- COMUNE DI PORTO RECANATI - 2,60%
- COMUNE DI POTENZA PICENA - 4,39%
- COMUNE DI RECANATI - 6,37%
- COMUNE DI RIPE SAN GINESIO - 0,28%
- COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO - 0,57%
- COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - 4,51%
- COMUNE DI SAN GINESIO - 1,47%
- COMUNE DI SARNANO - 1,19%
- COMUNE DI SEFRO - 0,14%
- COMUNE DI SERRAPETRONA - 0,28%
- COMUNE DI SERRAVALLE DEL CHIANTI - 0,49%
- COMUNE DI TOLENTINO - 6,21%
- COMUNE DI TREIA - 3,08%
- COMUNE DI URBISAGLIA - 0,87%
- COMUNE DI USSITA - 0,17%
- COMUNE DI VISSO - 0,49%

3- esistono nei confronti della società gli altri requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la ricorrenza di affidamenti in houseproviding in quanto:

<nell'articolo 33 dello statuto vigente sono disciplinate le modalità di effettuazione del controllo analogo da parte degli enti soci, anche mediante rinvio all'apposito Regolamento;

<in attuazione della L.R. Marche n. 24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. 25 ottobre 2011 n. 18, i Comuni della provincia di Macerata hanno costituito, mediante apposita convenzione ex art. 30 TUEL, l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) quale soggetto deputato alla programmazione del servizio integrato sul territorio di riferimento;

<in virtù di quanto stabilito da detta convenzione l'Assemblea territoriale d'Ambito A.T.A., costituita tra i Sindaci dei Comuni ed il Presidente della Provincia di Macerata ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale ATO 3 Macerata, cui spetta l'individuazione delle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ne ha disposto l'affidamento diretto in via unitaria al Cosmari nel regime in houseproviding;

RICHIAMATE ai fini dell'adeguamento dello statuto della società Cosmari srl, le seguenti disposizioni del Testo Unico da prevedere negli statuti già approvati, relativamente alla società a responsabilità limitata in regime di in house:

<articolo 3, comma 2: *"Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore;"*

<articolo 4, comma 4: *"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."*

Le attività di cui alle lettere citate sono le seguenti:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;"

- articolo 11, comma 4: *"Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120," al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere;*

<articolo 11, comma 5: *"Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci,"*

articolo 11, comma 9: *"Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società,"

<articolo 16, comma 2:

"Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- (...) b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";

<articolo 16, comma 3:

Gli statuti delle società di cui al presente articolo (n.d.r. in house) devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

VISTA la bozza dello statuto societario, approvata ai fini dell'adeguamento dal Consiglio di Amministrazione della società COSMARI srl, nella seduta del 12.12.2016, e trasmessa a sua volta agli Enti soci;

RITENUTO, alla luce della richiamata disciplina, di approvare le modifiche allo Statuto della COSMARI srl, che risultano dallo schema allegato al presente atto, per formarne parte

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 28-06-2017 COMUNE DI PIEVE TORINA

integrante e sostanziale, nel quale il testo novellato è riportato a confronto con il testo precedente (Allegato 1);

RILEVATO che:

1- con la recente sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il d.lgs. 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

2- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che "le pronunce di illegittimità costituzionale" contenute nella decisione: "*Sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*";

-in sostanza, al momento e salve le proroghe eventualmente contenute nella legge di stabilità o nei provvedimenti c.d. "mille proroghe", permangono le scadenze previste dal testo unico sopraindicato, e dunque anche quelle legate all'osservanza del termine ordinatorio del 31.12.2016 per l'adeguamento degli Statuti;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, ex articoli li 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON 9 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse alla narrativa che formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2) DI APPROVARE le modifiche da apportare allo Statuto della società COSMARI Srl, con sede in Tolentino, secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato 1.*)

3) DI DARE MANDATO al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto.

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al COSMARI Srl, per le determinazioni di competenza.

5) DI APPROVARE, con separata votazione unanime favorevole, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 11-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 11-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2017

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 11-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE